

Norme & Tributi

Diretta online
Oggi streaming con l'esperto sull'ecobonus al 110 per cento



La detraibilità potenziata al 110% per il miglioramento delle abitazioni è il tema della diretta streaming che inizia alle 12 di oggi sul sito e sui profili twitter, facebook e linkedin del Sole 24 Ore

Scissione con finanziamento dei soci tassata al 3 per cento

DIRITTO DELL'ECONOMIA

In due ordinanze la Cassazione stabilisce l'imposta proporzionale

Registro sull'atto richiamato in un contratto successivo

Angelo Busani

Tassato con imposta proporzionale di registro il finanziamento soci enunciato in un atto di scissione: è questa la decisione-shock, senza precedenti, contenuta in due ordinanze "gemelle" della Cassazione depositate il 5 marzo 2020 (6157 e 6158), dalle quali deriva, in sostanza, che, invece di una tassazione dell'atto di scissione con l'imposta di registro in misura fissa, gli si deve applicare l'imposta proporzionale.

Le decisioni della Cassazione non sono per nulla condivisibili. La tassazione "per enunciazione" è contemplata dall'articolo 22 del Dpr 131/1986 (il Testo unico dell'imposta di registro), il quale sancisce che se in un atto sono enunciate disposizioni «contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati» l'imposta di registro si applica, oltre che all'atto enunciante (quello cioè contenente l'enunciazione), «anche alle disposizioni enunciate». Tuttavia, la legge precisa, quale presupposto indefettibile della tassazione per enunciazione, che l'atto enunciante e l'atto enunciato siano «posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione» (su questo aspetto le ordinanze 6157 e 6158 non spendono una sola parola).

Ora, l'atto di scissione è un contratto che interviene tra la società scissa e la società beneficiaria, in quale si dà esecuzione alle deliberazioni dei soci delle società, aventi a oggetto l'approvazione del progetto di scissione. Se nell'atto di scissione è, dunque, menzionato un credito o un debito da finanziamento soci (in quanto evidentemente si tratta di una posta che deve passare dalla società scissa alla società beneficiaria), l'atto enunciante (l'atto di scissione) non in-

terviene tra le «stesse parti» dell'atto enunciato (il contratto di finanziamento-soci), in quanto:


- l'atto di scissione ha come "parti" la società scissa e la società beneficiaria;
- il contratto di finanziamento ha come "parti" la società finanziata e il socio finanziatore: quest'ultimo non è "parte" dell'atto di scissione e ciò impedisce di aumentare la sua tassazione con l'imposta dovuta per l'enunciazione.

Pertanto l'atto di scissione deve essere tassato con la sola applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (articolo 4, lettera f), Tariffa Parte Prima allegata al Dpr 131; e non può essergli applicata, per la carenza di presupposto, la tassazione per enunciazione del contratto di finanziamento soci, vale a dire (se si tratta di un finanziamento stipulato al di fuori del campo di applicazione dell'Iva) l'aliquota del 3% (articolo 9, Tariffa Parte Prima) calcolata sul valore del finanziamento.

Più in generale, occorre osservare che questa applicazione dell'articolo 22 del Dpr 131 solo nella parte in cui dispone la tassazione dell'atto enunciato (e non nella parte in cui esplicita il presupposto di questa tassazione) sta diventando una questione ricorrente. Infatti, nel recente passato, nelle sentenze 15585/2010 («Il Sole 24 Ore», 12 settembre 2010) e 32516/2019 («Il Sole 24 Ore», 2 marzo 2020), emanate in tema di tassazione del finanziamento soci in occasione di operazioni sul capitale sociale, la Cassazione aveva deciso nel senso della tassazione del finanziamento enunciato non accennando minimamente nemmeno allora al tema del presupposto impositivo.

Ora, dunque, questo orientamento non più episodico della giurisprudenza di legittimità desta notevole preoccupazione in quanto la notoria sotto-capitalizzazione delle imprese italiane (e, quindi, l'immancabile presenza di finanziamenti soci, specie nei bilanci delle società a ristretta base sociale) genera l'indubbio timore che, ogni qualvolta si stipuli un atto nel quale "faccia capolino", direttamente o indirettamente, un finanziamento soci, si renda a esso applicabile l'imposta di registro del 3 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PROROGA DEGLI ATTI
Il contraddittorio anticipa l'avviso

La proroga dei termini per la notifica (ma non per l'emissione) degli atti impositivi che scadono entro il 31 dicembre 2020 - stabilita dal Dl 34/2020 (decreto rilancio) - non tiene conto del nuovo istituto del contraddittorio

preventivo che parte dal 1° luglio 2020. Il nuovo articolo 5-ter del Dlgs 218/1997 ha stabilito l'obbligo da parte degli uffici di invitare il contribuente al contraddittorio «prima di emettere un avviso di accertamento». Si è più volte segnalato sulle pagine de Il Sole 24 Ore che, a fronte di un intento legislativo certamente da apprezzare, il dato letterale della norma (dell'articolo 5-ter del Dlgs 218/1997) ha ridotto significativamente l'ambito di operatività di un principio così importante. Infatti, la norma esclude, in primo luogo, dall'obbligo di contraddittorio preventivo gli atti per i quali è

stato consegnato copia del processo verbale di constatazione. Ma non solo. Vengono esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo gli atti di accertamento parziali, quando, oggi, potenzialmente quasi tutti gli atti di accertamento dell'amministrazione finanziaria possono risultare, appunto, "parziali". Escludendo Pvc e atti di accertamento parziali, l'obbligo di esprire il contraddittorio preventivo viene così a trovare applicazione in ipotesi abbastanza circoscritte.

— **Dario Deotto**

Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

GLI EFFETTI

Operazioni di aumento di capitale con il rischio di un forte prelievo

Possono essere pregiudicate le ricapitalizzazioni con conversione dei prestiti

La tassazione dell'enunciazione del finanziamento soci può rappresentare un serio disincentivo all'effettuazione dell'aumento di capitale che, in base all'articolo 26 del Dn. 34/2020 (decreto Rilancio), comporta un credito d'imposta. Infatti, in un generalizzato panorama di sotto-capitalizzazione delle imprese medio-piccole, il ricorso alla prassi del finanziamento soci al fine di dotare la società partecipata delle occorrenti risorse è una prassi seguita in una moltitudine di casi. A questa generalizzata prassi consegue, che quando c'è da patrimonializzare la società finanziata, una delle più usuali forme di liberazione delle sottoscrizioni effettuate in dipendenza di una delibera di aumento del capitale sociale è, appunto,

quella di "utilizzare" il finanziamento soci: in altre parole, il socio dispone di compensare il suo credito rinveniente dal contratto di finanziamento soci con il debito che gli deriva dalla sottoscrizione della delibera di aumento del capitale.

Se, dunque, l'enunciazione del finanziamento soci ne comportasse la tassazione, queste operazioni ne uscirebbero penalizzate. Tuttavia, nonostante la Cassazione, nelle uniche due occasioni in cui ha osservato questa materia (15585/2010; 32516/2019), abbia giudicato nel senso della tassazione del finanziamento enunciato in operazioni di aumento del capitale, si tratta di decisioni non condivisibili, per varie ragioni e, principalmente in quanto non si tiene conto di fattori che, invece, la legge impone di considerare quali presupposti della tassazione per enunciazione. In particolare:

- non ricorre il presupposto che l'atto enunciante (il verbale di assemblea) sia «posto in essere tra le stesse

parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione», per la semplice ragione che nel verbale (atto enunciante) non c'è una "parte" e che l'atto enunciato è un contratto che ha come parti il socio finanziatore e la società finanziata;

- presupposto della tassazione per enunciazione è che «gli effetti» dell'atto enunciato non «cessino in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione», ciò che invece puntualmente accade con il passaggio del finanziamento a capitale (il che estingue, infatti, per compensazione, il debito derivante dal finanziamento).

Occorre notare che la Cassazione non ha mai speso una sola parola su queste argomentazioni e, quindi, non le ha mai confutate: come se, insomma, la norma sulla tassazione per enunciazione fosse scritta sic et simpliciter, senza contenere le predette limitazioni alla sua operatività.

— **A.Bu.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strumenti finanziari con limiti stringenti

DECRETO RILANCIO

Le imprese devono aver subito un calo del 33% dei ricavi ad aprile e maggio

Paolo Rinaldi

Preceduti da grandi attese riguardo alla capacità di patrimonializzare le imprese e coprire le perdite di esercizio 2020, gli strumenti finanziari introdotti dal governo all'articolo 26 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) si presentano invece ai blocchi di partenza come un finanziamento statale alternativo al credito bancario garantito dallo Stato, destinato a integrare quanto le banche non saranno riuscite a finanziare.

Destinatari degli strumenti sono le società di capitali e cooperative con ricavi 2019 compresi tra i 10 e i 50 milioni di euro e meno di 250 persone occupate, che potrebbero quindi ac-

cedere anche a mutui bancari garantiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 13 del Dl 23/2020.

Gli strumenti finanziari sono speciali prestiti obbligazionari (per le Spa) o titoli di debito (per le Srl) emessi entro il 31 dicembre 2020 dalle imprese di cui sopra, per un importo inferiore a quello dei prestiti bancari garantiti: si possono utilizzare solo in presenza di un aumento di capitale minimo di 250mila euro (non richiesto ovviamente per i finanziamenti bancari), e in misura pari al minore tra il triplo dell'aumento di capitale sociale (quindi almeno 750mila euro) e il 12,5% dei ricavi 2019, mentre la garanzia bancaria statale si spinge fino al 25% dei ricavi 2019.

Presente un limite globale al cumulo di finanziamenti bancari e strumenti partecipativi: 25% dei ricavi 2019 o doppio del costo del personale o investimenti in personale, capitale fisso o circolante nei 18 mesi successivi.

I parametri quantitativi di accesso sono piuttosto stringenti, in quanto ammesse sono solo le imprese con un calo minimo del 33% dei ricavi nei mesi di marzo-aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'esercizio 2019: imprese comunque pesantemente danneggiate - ad esempio con calo del 30%, ovvero con forti perdite da valutazione di crediti o magazzino - potranno essere escluse da questa forma di finanziamento.

L'azienda non deve essere impresa in difficoltà in base ai diversi regolamenti Ue in materia: escluse sono quindi le imprese soggette a procedura concorsuale o quelle in cui le perdite di esercizio residue dopo le riprese abbiano superato la metà del capitale sociale (da chiarire se l'aumento di capitale funzionale agli strumenti finanziari possa essere considerato nel calcolo).

Non risultano invece escluse le imprese che, seppure in crisi finanziaria, non soddisfano le condizioni per essere assoggettabili a procedu-

ra concorsuale.

Ulteriori requisiti sono elencati al comma 2 dell'articolo 26, e saranno presumibilmente da autocertificare: regolarità fiscale e contributiva (non facile da mantenere in questo periodo), conformità alle norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, prevenzione infortuni e ambientali.

Notevoli i vantaggi degli strumenti finanziari: da estinguersi in un'unica soluzione, a sei anni dalla emissione, senza rate di rimborso intermedie, e con pagamento degli interessi anch'esso sospeso in presenza di mantenimento dei livelli occupazionali di gennaio 2020 (anche se difficile per molte aziende) o di investimenti con caratteristiche e dimensioni che dovranno essere specificati nel decreto in arrivo.

Dopo l'emissione degli strumenti, e per tutta la loro durata, i soci non potranno più prelevare denaro dalla società, né a titolo di utile, riserva o acquisto di azioni proprie, né come finanziamento soci, salvo natural-

mente rimborso anticipato degli strumenti, ammesso siano decorsi tre anni dalla emissione.

La destinazione delle somme raccolte è comune ai finanziamenti bancari: sostegno dei costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia.

Sulla carta non si profila una particolare istruttoria, dovendosi solo dimostrare dal punto di vista quantitativo il calo di fatturato sopra citato, senza esibire - come invece in banca - un piano economico finanziario per dimostrare la capacità di rimborso.

Il governo scoprirà tuttavia le carte di questo nuovo strumento con il decreto interministeriale Mef-Mise, che dovrà illustrare le caratteristiche, le condizioni e modalità di finanziamento e degli strumenti finanziari: resta ancora da attendere alle imprese italiane per questo supporto finanziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO E COSTITUZIONE

DISCREZIONALITÀ E DISUGUAGLIANZA

di **Enrico De Mita**

La discrezionalità del legislatore, quando tratta diversamente situazioni disomogenee, non incorre in violazione del principio di uguaglianza. In particolare, non esiste un principio di «necessaria parificazione» tra i parenti e gli affini; talché è giustificata, ai fini dell'imposizione, l'eventuale discriminazione soggettiva tra i due.

La Consulta, con la sentenza 54/2020, lo scorso 13 marzo ha dichiarato, in parte inammissibile e in parte infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 383/2001 nella parte in cui non include gli affini nei soggetti esclusi dal pagamento dell'imposta prevista per donazioni o altra liberalità tra vivi, che la Ctr del Molise aveva posto con ordinanza dell'11 marzo 2019, in riferimento agli articoli 2, 3, 29, e 31 della Costituzione (cfr. GURI, n. 36/2019 - 1^ Serie Speciale).

La violazione del principio di eguaglianza risiederebbe nel diverso trattamento tributario riservato a posizioni, in tesi, omogenee: secondo il remittente gli affini sarebbero ingiustamente trattati in modo diverso dai parenti, esclusi dalla tassazione in relazione alla medesima fattispecie, nonostante l'omogeneità tra le due categorie di familiari.

La Corte costituzionale, ritenuta l'ordinanza per il resto inammissibile, ha escluso una lesione del principio di eguaglianza stante la disomogeneità dei termini posti a confronto (236/2017).

Premette che la norma censurata si inserisce all'interno di un intervento normativo isolato: il comma 1 dell'articolo

13 della legge n. 383/2001 ha disposto che l'imposta sulle successioni e donazioni «è sospesa» e il comma 2 del medesimo articolo 13 ha limitato l'imposizione ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altre liberalità tra vivi solo ove siano disposti a favore dei parenti in linea collaterale oltre il quarto grado, degli affini e degli estranei.

La successiva abrogazione dell'articolo 13 avrebbe poi riportato sostanzialmente nel nostro ordinamento l'imposta di successione (Dn. 262/06, convertito in legge n. 286/06).

La questione non è apparsa fondata perché, ad avviso della Corte, il legislatore ha sempre strutturato l'imposizione in modo graduato in rapporto alla prossimità familiare tra il disponente e il beneficiario. Il censurato comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 383/2001 ha individuato nei parenti in linea collaterale oltre il quarto grado, negli affini e negli estranei i soggetti passivi rispetto ai quali i trasferimenti di beni e diritti per donazione e altre liberalità tra vivi, eccedenti i 350 milioni di lire, devono considerarsi imponibili nella stessa misura stabilita per gli atti traslativi a titolo oneroso.

La conclusione della Corte è, nella sua linearità di espressione, fin troppo troncante rinviando puramente alla discrezionalità del legislatore tributario, che può selezionare i soggetti passivi d'imposta (288/2019; 269/2017) in ragione della prossimità familiare tra il disponente e il beneficiario, anche - e in ciò la Corte si «scopre» - nell'esigenza di limitare l'impatto finanziario della riforma del 2001.

Rinvinare argomenti di legittimità costituzionale dai lavori preparatori appartiene più a un'analisi dottrinale - pur pregiata - che, in senso proprio, al vaglio di legittimità costituzionale, semmai degli stessi ragionamenti del legislatore che hanno corredo la norma.

La Corte rifiuta la presunta vis expansiva dell'esclusione d'imposta stante la ratio della prossimità familiare, ribadendo una sostanziale tassatività della esclusione rimessa alla discrezionalità del legislatore, che può trattare situazioni disomogenee in modo diverso.

La conclusione è che «non risulta, dunque, superato il confine della non manifesta irragionevolezza, nel cui ambito soltanto può legittimamente esercitarsi la discrezionalità del legislatore».

Ora si auspica che il limite ribadito della non manifesta irragionevolezza possa, nei più giudici più illuminati, tradursi, in una finale e cruda affermazione di manifesta irragionevolezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RISPOSTE A INTERPELLO

Il conferimento non interrompe il bonus

Il conferimento di un'azienda individuale in una società di nuova costituzione non rappresenta un evento interruttorio ai fini delle agevolazioni fiscali.

La conferma del principio di continuità nell'ambito dei conferimenti d'azienda emerge da due distinte risposte ad interpellate pubblicate ieri dalle Entrate, la prima (la n. 143) in materia di Bonus Sud e la seconda (n. 144) in materia di credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali.

— **Giacomo Albano**

La versione integrale dell'articolo ntplusfisco.ilssole24ore.com

